

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e, in particolare, l'articolo 3, comma 3, l'articolo 4, l'articolo 9, l'articolo 39, comma 2;
- vista la legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno a favore di persone con handicap grave), che introduce nella legislazione a favore delle persone con disabilità la garanzia al diritto a una vita indipendente a persone con gravi limitazioni dell'autonomia personale in una o più funzioni essenziali alla vita, non superabili mediante ausili tecnici, attraverso forme di assistenza personale gestite in maniera indiretta dalla persona e dalla famiglia e il rimborso parziale delle spese sostenute e documentate;
- vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e in particolare:
 - l'articolo 14, che prevede la predisposizione di progetti individuali per le persone con disabilità, al fine di permettere loro di realizzare la piena integrazione in ogni ambito della vita, definendone le potenzialità e eventuali sostegni per il nucleo familiare, nonché per facilitare l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali alle persone in condizione di non autosufficienza o di dipendenza;
 - l'articolo 16, che, al comma 3, lettera d), definisce che, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, hanno priorità prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche tramite benefici di carattere economico, a favore delle famiglie che assumono compiti di accoglienza e responsabilità di cura nei confronti di persone con disabilità;
 - l'articolo 22, che, al comma 2, lettera b), prevede, fra gli interventi che costituiscono il livello delle prestazioni sociali, misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti in quanto impossibilitate a compiere gli atti propri della vita quotidiana;
 - l'articolo 24, che introduce, nel rispetto del principio di separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, un'indennità, commisurata alla gravità, per favorire la vita autonoma e la comunicazione, nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia;
- visto l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della Solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze;
- vista la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);
- vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e, in particolare, l'articolo 1, comma 254, che istituisce il Fondo per il sostegno del ruolo di cura del caregiver familiare e il comma 255 che definisce tale figura;

- visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 2013 e 12 ottobre 2017 concernenti rispettivamente l'adozione del primo e del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità;
- visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie, con delega in materia di politiche per la famiglia, in data 26 settembre 2016, concernente il riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze per l'anno 2016 e, in particolare, l'articolo 3, "Disabilità gravissime", che indica i criteri per la definizione della condizione di disabilità gravissima, fondamentali per l'accesso ai benefici di cui alla presente deliberazione;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 21 novembre 2019 "Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per la non autosufficienza nel triennio 2019-2021";
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dal Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 27 ottobre 2020 "Criteri e modalità di utilizzo del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020";
- vista la comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, in data 3 marzo 2021 "Un'Unione per l'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030";
- vista la legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e di servizi a favore delle persone con disabilità) che prevede diverse tipologie di interventi a favore delle persone con disabilità, e, in particolare, l'articolo 11 "Benefici volti a favorire la vita di relazione delle persone con disabilità";
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali) e, in particolare, l'articolo 22 "Contributi per il Servizio di assistenza alla vita indipendente";
- vista la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 (Approvazione del piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013) e, in particolare, la direttrice strategica n. 7 "Tutelare la fragilità e valorizzare ogni persona, con attenzione alle prime e alle ultime fasi della vita", secondo la quale è necessario garantire "pari opportunità di condizione tra i cittadini, eliminando le discriminazioni e le forme di esclusione sociale e culturale, le limitazioni e gli ostacoli nella fruizione dei diritti e nell'autonomia personale";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 523 in data 18 aprile 2014 concernente l'approvazione dei criteri e delle modalità per garantire alle persone con disabilità la fruizione dei benefici volti a favorire la vita di relazione, di cui all'articolo 11, comma 11, della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 866 in data 20 giugno 2014 concernente l'approvazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi di cui al Capo IV (Interventi economici a favore di soggetti non autosufficienti) della legge regionale 23/2010, e, in particolare l'allegato C "Contributi per il servizio di assistenza alla vita indipendente";

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 322 in data 19 marzo 2018 concernente l'approvazione delle modalità di erogazione dei contributi rivolti a persone in condizione di disabilità gravissima nonché a persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) a sostegno di interventi finalizzati a rimuovere l'esclusione sociale e a favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1599 in data 29 novembre 2021 concernente l'approvazione del Piano regionale per la non autosufficienza 2019-2021, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 2019;
- considerato che per favorire il mantenimento di condizioni di autonomia, la partecipazione alla vita sociale e la permanenza presso il proprio domicilio le persone con disabilità gravissima e/o affette da SLA necessitano di assistenza personale continuativa, competente e qualificata;
- considerato che le stesse per poter compiere in sicurezza ed autonomia scelte, azioni e attività, nonché per poter godere dei propri diritti su una base di uguaglianza con gli altri, necessitano che l'assistenza venga integrata e supportata dall'utilizzo di ausili e dalla massima possibile accessibilità di luoghi e spazi;
- considerato che le spese per garantire i diritti di cui sopra sono di rilevante ammontare e che l'erogazione di contributi è indispensabile per dare una risposta esaustiva alle necessità dei beneficiari e per perseguire nel tempo tale scopo;
- ritenuto necessario, in base alle indicazioni contenute nel Piano nazionale per non autosufficienza 2019-2021, e, in particolar modo, alle istanze pervenute dalle persone con disabilità gravissime e dalle loro famiglie, rimodulare e approfondire i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 322/2018, con particolare riferimento ai requisiti dei destinatari;
- ritenuto di approvare l'allegato alla presente deliberazione e che, oltre all'individuazione dei soggetti destinatari e dei criteri e dei parametri per l'erogazione degli interventi a sostegno delle scelte e delle necessità delle persone con disabilità gravissime, definisce anche una modulazione dei contributi economici da erogare mensilmente, nonché di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 322 in data 19 marzo 2018;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato sulla proposta della presente deliberazione dalla dirigente della Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1) di approvare i criteri e le modalità di erogazione dei contributi rivolti a persone in condizione di disabilità gravissima nonché a persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) a sostegno di interventi finalizzati a rimuovere l'esclusione sociale e a favorirne l'autonomia e la permanenza a

domicilio secondo quanto riportato nell'allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 322 in data 19 marzo 2018 recante "Approvazione delle modalità di erogazione dei contributi rivolti a persone in condizione di disabilità gravissima nonché a persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) a sostegno di interventi finalizzati a rimuovere l'esclusione sociale e a favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio. Revoca della deliberazione regionale n. 283/2017";

3) di stabilire che le disposizioni contenute nella presente deliberazione si applichino anche alle domande già pervenute, ma per le quali risulti ancora in corso il procedimento amministrativo;

4) di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione troveranno copertura sui Capitoli di spesa U0022940 "Trasferimenti correnti a famiglie su fondi assegnati dallo Stato a valere sul Fondo per le non autosufficienze per interventi assistenziali a soggetti con disabilità gravissime e gravi" e U0021077 "Contributi agli investimenti a famiglie per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e per l'acquisto di ausili e attrezzature per le persone con disabilità";

5) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

§

CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI RIVOLTI A PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA NONCHÉ A PERSONE AFFETTE DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA) A SOSTEGNO DI INTERVENTI FINALIZZATI A RIMUOVERE L'ESCLUSIONE SOCIALE E A FAVORIRE L'AUTONOMIA E LA PERMANENZA A DOMICILIO.

Art. 1 Beneficiari e requisiti

1. A far data dall'approvazione della presente deliberazione i contributi sono concessi a favore di:
 - a) persone, di età fino a 67 anni, con disabilità gravissima, ossia riconducibile ai parametri definiti all'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 26 settembre 2016, residenti nel territorio regionale, che necessitano di assistenza vigile e continuativa nonché di sostegno intensivo, differenziato sulla base dell'intensità del sostegno necessario, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche;
 - b) ultrasessantasettenni affetti da sclerosi laterale amiotrofica, da gravi forme di demenza o da morbo di Alzheimer, di cui alle scale illustrate negli allegati al DM 26 settembre 2016, o comunque già in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) antecedentemente al compimento del 67esimo anno di età, ossia per i quali la disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie legate all'invecchiamento.

Art. 2 Interventi soggetti a contributo

a) INTERVENTO CON ASSISTENTE PERSONALE

1. L'interessato, ossia la persona in condizione di gravissima disabilità e/o affetta da SLA, anche se giuridicamente tutelata o amministrata, sceglie liberamente i propri assistenti personali ed è tenuto a regolarizzarne il rapporto di lavoro in modo formale nel rispetto della normativa vigente, diventandone diretto datore di lavoro. La titolarità e la responsabilità nella scelta e nella gestione del rapporto di lavoro è esclusivamente del richiedente. A suo carico sono anche gli oneri assicurativi e previdenziali riguardanti gli assistenti impiegati. L'erogazione del contributo avverrà solo a seguito della regolarizzazione della tipologia contrattuale di lavoro prescelta.
2. Sono riconosciute come rimborsabili esclusivamente le spese relative all'assistenza personale e ai contratti in essere. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione periodica di specifica richiesta da parte della persona con disabilità, controfirmata da/l/gli assistente/i personale/i, nonché di idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ai sensi di legge.
3. Il contributo non viene erogato qualora l'assistente personale sia il coniuge, il convivente in unione civile, il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, un figlio naturale, legittimo o adottivo, un familiare o un affine entro il terzo grado.
4. Solo per quanto riguarda i minori, in possesso dei requisiti descritti all'articolo 2, il datore di lavoro del/degli assistente/i personale/i può, per l'ammissione a tale contributo, essere un loro rappresentante legale.

b) INTERVENTO CON CAREGIVER FAMILIARE

1. Il beneficiario o un suo familiare possono richiedere un contributo per il riconoscimento del lavoro di cura a favore dello stesso. Il caregiver familiare è colui che volontariamente, in modo non professionale e responsabile, si prende cura ed assiste in maniera continuativa e non a carattere emergenziale o saltuaria, nell'ambito di un piano assistenziale personalizzato, della persona in condizione di disabilità gravissima, quindi in condizione di non autosufficienza e di necessità di assistenza globale e continua di lunga durata.
2. Il caregiver familiare assiste e cura la persona con disabilità e il suo ambiente domestico garantendole la permanenza presso il suo domicilio e il mantenimento delle relazioni affettive. Supporta la persona assistita nella vita di relazione, nella mobilità, nell'accesso a visite e trattamenti, concorre al suo benessere psico-fisico, stimolandone le capacità funzionali e ne preserva l'autonomia rendendola partecipe delle scelte compiute nel suo interesse. Il caregiver familiare è la memoria storica del percorso effettuato dalla persona, l'interprete e traduttore dei suoi bisogni, aspettative e progetti.
3. Ai sensi della normativa vigente sono considerati caregiver familiari i seguenti soggetti:
 1. il/la coniuge,
 2. il/la convivente in unione civile,
 3. il/la convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76,
 4. un familiare o un affine entro il secondo grado,
 5. un familiare entro il terzo grado che sostituisca i soggetti di cui ai punti precedenti qualora siano di età superiore ai 65 anni o affetti da patologie invalidanti o deceduti/mancanti (articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

c) ACQUISTO DI AUSILI E/O DI ATTREZZATURE E EFFETTUAZIONE DI OPERE FINALIZZATE ALL'ABBATTIMENTO O AL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

1) Acquisto di ausili e/o attrezzature.

Il beneficiario può accedere ai contributi, normati da atti regionali, per l'acquisto di ausili e/o attrezzature presentando apposita domanda e relativa documentazione all'ufficio competente della Struttura Assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati. Ai fini della liquidazione del contributo, dopo aver provveduto al pagamento, il beneficiario dovrà presentare all'ufficio le relative fatture quietanzate, a lui intestate, comprovanti le spese sostenute.

Dietro specifica richiesta del beneficiario la Struttura competente può anticipare l'intero contributo concedibile.

2) Effettuazione di opere finalizzate all'abbattimento o al superamento di barriere architettoniche.

La domanda deve essere presentata all'ufficio di cui sopra, corredata dalla documentazione richiesta e dalle fatture quietanzate, intestate al beneficiario, e/o da bonifici bancari che attestino la spesa effettivamente sostenuta.

Art. 3. Documentazione necessaria, presentazione delle richieste e istruttoria

1. La domanda ai fini dell'attivazione del contributo dovrà essere presentata dal beneficiario dell'intervento o da un suo rappresentante legale, dal curatore, dall'amministratore di sostegno o dal tutore, redatta su apposita modulistica, alla Struttura assistenza economica, trasferimenti

finanziari e servizi esternalizzati, in base alle sotto descritte modalità e corredata della seguente documentazione:

- a) copia del certificato di invalidità, relativo all'ultima seduta di accertamento, rilasciato da una Commissione preposta all'accertamento dell'invalidità civile, dal quale risulti che il richiedente è in condizione di disabilità gravissima, quindi gravemente dipendente a livello funzionale, e/o affetto da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). La persona con disabilità dovrà essere titolare dell'indennità di accompagnamento;
 - b) copia dell'estratto del verbale di visita medico – collegiale a cura della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap ai sensi della legge 104/1992, attestante la situazione di gravità, come definita dall'articolo 3, comma 3;
 - c) copia della certificazione di stadiazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DM 26 settembre 2016 e delle relative scale di valutazione riportate negli allegati 1 e 2 al decreto stesso, rilasciata da un Centro specialistico afferente al Servizio sanitario nazionale o da un medico specialista operante presso una struttura sanitaria pubblica.
 - d) progetto individuale redatto su modulistica fornita dall'ufficio competente distinta per gli interventi con assistente personale o caregiver.
2. La domanda potrà essere presentata, da parte degli interessati, nell'arco dell'intero anno solare.
 3. Le domande pervenute saranno esaminate entro il termine di sessanta giorni e l'ammissione avverrà sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
 4. L'accesso alle misure non è vincolato ad alcuna soglia ISEE, ma le domande saranno soddisfatte nei limiti delle disponibilità di bilancio.
 5. I benefici economici relativi all'assistenza, tramite caregiver o assistente personale, non sono in alcun modo retroattivi e se, a seguito del completamento dell'istruttoria e della valutazione dell'ufficio competente, saranno riconosciuti ammissibili, gli stessi decorreranno dalla data di presentazione delle domande.
 6. Per quanto concerne invece i contributi per l'acquisto di ausili o attrezzature e per l'abbattimento di barriere architettoniche la documentazione necessaria, le modalità di presentazione delle domande, la relativa istruttoria sono disciplinate dalla normativa e dagli atti amministrativi regionali di riferimento.
 7. Nel caso in cui la persona con disabilità gravissima presenti una nuova certificazione di stadiazione, documento che attesta le condizioni bio-mediche di gravità, prendendo in considerazione sia i livelli di compromissione clinica sia la relativa necessità di assistenza, correlandola anche al contesto in cui la persona vive, all'intensità di dipendenza funzionale, alla presenza o meno di facilitatori, quest'ultima sarà acquisita nel fascicolo personale. Se tale certificazione comporta l'attribuzione di una fascia d'intensità diversa, l'ufficio competente dovrà provvedere all'aggiornamento del corrispettivo economico.
 8. I contratti di lavoro stipulati con assistenti personali, tranne nei casi in cui il beneficiario sia un minore, dovranno essere a nome del beneficiario, ossia delle persone rientranti nei criteri di cui all'articolo 1, e così la rendicontazione delle relative spese sostenute, buste paga, contributi previdenziali, trattamento di fine rapporto.
 9. Le fatture relative all'acquisto di ausili e/o attrezzature e all'abbattimento o superamento di barriere architettoniche, debitamente quietanzate, danno diritto ai contributi solo se intestate al diretto beneficiario, tranne nei casi in cui il beneficiario sia un minore.

10. Per quanto riguarda le misure di cui ai punti a) e c) del successivo articolo 3, in caso di decesso del beneficiario, il contributo è erogato agli eventuali eredi legittimi o legittimari o testamentari, previa presentazione di domanda sottoscritta da uno degli eredi, delega alla riscossione degli eventuali altri eredi, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla presenza di eredi nonché di certificazione attestante la data del decesso. La richiesta di contributo è subordinata alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
11. Per quanto concerne la misura di cui al punto b), intervento con caregiver familiare, in caso di decesso del beneficiario, il contributo mensile dovuto è riparametrato in base ai giorni di esistenza in vita del beneficiario dell'intervento.

Art. 4 Determinazione della misura del contributo

1. Potrà essere finanziato il 90% delle spese sostenute per l'acquisto di ausili e/o attrezzature e per l'effettuazione di opere finalizzate all'abbattimento di barriere architettoniche, mentre gli interventi assistenziali che prevedano l'assunzione di uno o più assistenti personali verranno finanziati nella misura del 70% della spesa sostenuta.
2. Il contributo per il riconoscimento del lavoro di cura del caregiver familiare viene concesso con cadenza mensile ed è compreso fra un minimo di euro 440,00 e un massimo di euro 2.000,00, in base ai livelli di stadiazione, come illustrata all'articolo 2 del presente allegato:

LIVELLO DI STADIAZIONE	IMPORTO MENSILE (euro)
LIEVE-MODERATO	440,00
MODERATO	1.000,00
MEDIO-GRAVE	1.400,00
GRAVE	1.650,00
COMPLETO	2.000,00

Art. 5 Non cumulabilità delle misure

1. Le misure di cui al punto a), "Intervento con assistente/i personale/i", e b), "Intervento con caregiver familiare", non sono cumulabili, non solo l'una con l'altra, ma anche con qualsiasi altro intervento pubblico concesso per le medesime finalità (es. assegno di cura, contributi per l'assistenza alla vita indipendente, Home Care Premium, contributo economico erogato dall'INPS finalizzato al rimborso della spesa sostenuta per l'assistenza personale, fruizione dei congedi biennali retribuiti ai sensi della legge 104/92, ..).
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti che già beneficiano, ai sensi delle precedenti discipline, delle misure di cui alla presente deliberazione.

Art. 6 Revoca dei contributi economici e controlli

1. Le inadempienze che possono determinare la revoca della concessione e della relativa erogazione dei contributi di cui alla presente deliberazione sono:
 - a) destinazione delle risorse economiche a scopi diversi da quelli definiti nel presente atto;

- b) documentazione di spesa non pertinente;
 - c) mancato rispetto degli obblighi contrattuali nei riguardi dell'assistente/i personale/i;
 - d) contemporanea fruizione di contributi erogati da Enti pubblici per le finalità di cui alla presente deliberazione;
 - e) mancato rispetto della normativa di riferimento disciplinante le azioni previste dal presente documento.
2. Ai fini della veridicità delle dichiarazioni presentate sono effettuati controlli, anche a campione, avvalendosi delle informazioni in possesso degli Enti depositari.
 3. Sono altresì effettuati controlli da parte di funzionari delle Strutture competenti tramite visite presso il domicilio dei beneficiari per verificare la presenza dei soggetti titolari dell'assistenza e la qualità della stessa.
 4. Nel caso sia accertata, a seguito dei controlli, l'inesistenza, la parzialità, l'inadeguatezza o la cessazione delle condizioni che hanno determinato l'accesso al contributo, il Dirigente della Struttura competente provvede alla revoca dello stesso, all'attivazione della procedura di recupero delle somme indebitamente erogate ed eventualmente, ove se ne ravvisino gli estremi, alla segnalazione all'Autorità giudiziaria competente.
 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti che già beneficiano, ai sensi delle precedenti discipline, delle misure di cui alla presente deliberazione.